

### **Articolo 6, commi 1 e 2**

*(Trasmissione di documenti per via telematica; sottoscrizione di accordi tra amministrazioni)*

1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

«1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilita' per danno erariale, comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare.»;

b) all'articolo 65, dopo il comma 1-bis), e' inserito il seguente:

«1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso.»;

c) all'articolo 65, comma 1, le parole: «le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica» sono sostituite dalle seguenti: «le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici»;

d) all'articolo 54, comma 2-ter, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e i gestori di servizi pubblici».

2. All'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, e' aggiunto in fine il seguente:

«2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pena la nullita' degli stessi.».

Le disposizioni mirano a rendere più cogenti le previsioni vigenti circa la digitalizzazione dell'agire amministrativo.

Si prevede ora che determinino responsabilità amministrativa e dirigenziale così la mancata trasmissione di documenti per via telematica tra pubbliche amministrazioni e tra queste e privati, come il mancato avvio del procedimento di trasmissione di atti e istanze per via telematica da parte del titolare dell'ufficio.

Così il **comma 1**, rispettivamente **lettere a) e b)**.

Sono inoltre estese ai gestori di servizi pubblici le previsioni vigenti circa le *istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica nonché circa l'obbligo di pubblicare nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata*, a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, cui le amministrazioni debbono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta.

Così il comma 1, rispettivamente **lettere c) e d)**.

Il **comma 2** invece dispone che siano sottoscritti con firma digitale gli accordi che le amministrazioni pubbliche concludano tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Diversamente, è prevista la nullità degli accordi.

Questo, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

### Articolo 6, commi 3 e 4

*(Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili)*

3. All'articolo 11 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per

ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.».

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal 1° gennaio 2013.

Il **comma 3**, nel novellare l'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163<sup>43</sup> in tema di contratto amministrativo, da un lato - con il sintagma "a pena di nullità" - uniforma la disciplina del codice degli appalti a quella della previgente normativa di contabilità pubblica (ponendo termine ad un'incertezza interpretativa sul requisito della forma scritta *ad substantiam*, che aveva reso necessaria anche l'espressione di un parere apposito da parte della competente Autorità di vigilanza sui contratti pubblici)<sup>44</sup>; dall'altro lato, precisa che la "forma

---

<sup>43</sup> Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

<sup>44</sup> AG 43/2010, 27 gennaio 2011, in esito a quanto richiesto all'AvCP con nota n. 26757 del 24 settembre 2010: «Per quanto riguarda l'interpretazione dell'art. 11, comma 13, del d. lgs. n. 163/2006 ("Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante"), occorre premettere che la disciplina generale della forma dei contratti pubblici è contenuta nel decreto sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (R.D. n.2440/1923), agli articoli 16 (I contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione e ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, con le norme stabilite dal regolamento), 17 (I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione; per mezzo di obbligazione stessa appiedi del capitolato; con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali) e 18 (I contratti stipulati con ditte o società commerciali devono contenere l'indicazione delle persone legalmente autorizzate a riscuotere e quietanzare. L'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare legalmente la ditta o società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe al funzionario rogante, nei contratti in forma pubblica amministrativa, ed al funzionario che stipula e riceve l'impegno contrattuale, nei contratti in forma privata). Secondo tale disciplina tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, anche quando quest'ultima agisce *iure privatorum*, richiedono la forma scritta *ad substantiam*, pur se consistono in appalti di manufatti di modesta entità e vanno consacrati in un unico documento (Corte di Cassazione, sez. I civile, 4 settembre

elettronica" del contratto non è in alternativa alla forma pubblica amministrativa, ma è una sua modalità.

Dal nuovo testo della disposizione novellata, quindi, si ricava che la stipula conseguente all'atto di aggiudicazione può avere una delle seguenti forme:

- a) l'atto atto pubblico notarile informatico;
- b) la forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice;
- c) la scrittura privata, per la quale resterebbe legittima la modalità cartacea.

Ai sensi del **comma 4**, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 3 decorre dal 1° gennaio 2013.

---

2009, n. 19206). In particolare è richiesta la forma pubblica amministrativa (art. 16), fatte salve le deroghe di cui all'art. 17 che consente, in caso di trattativa privata, la stipula a mezzo di scrittura privata ed anche la conclusione a distanza a mezzo di corrispondenza. I citati articoli della legge di contabilità nazionale non rientrano tra le disposizioni abrogate dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 163/2006 elencate nell'art. 256 del medesimo provvedimento normativo. Pare tuttavia legittimo verificare se non possano dirsi abrogati tacitamente o implicitamente, giacché l'art. 15 delle preleggi prevede, oltre al caso dell'abrogazione per dichiarazione espressa del legislatore, anche l'abrogazione "per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore". Secondo la Cassazione, "la suddetta incompatibilità si verifica solo quando tra le leggi considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cossicché dall'applicazione ed osservanza della nuova legge deriva necessariamente la disapplicazione o l'inosservanza dell'altro" (Cassazione Civile 18 febbraio 1995 n. 1760). Non sembra essere questo il caso, perché il comma 13 dell'art. 11 si limita ad elencare tutte le possibili forme del contratto di appalto, dall'atto pubblico alla forma elettronica, mentre gli articoli del R.D. del 1923 disegnano un sistema, applicabile a tutti i contratti pubblici, che stabilisce in quali casi deve essere rispettata ogni diversa forma del contratto. Alla luce di quanto sopra, non sembra potersi ritenere che la contemporanea applicazione degli artt. 16 e 17 del R.D. n.2440/1923 e dell'art. 11, comma 13, del d.lgs. n. 163/2006 sia impossibile giacché quanto disposto da quest'ultima norma non contraddice quanto previamente disciplinato dalla legge di contabilità nazionale. Né può ritenersi che il comma 13 dell'art. 11, che sembra avere una portata ricognitiva, sia provvisto di una propria e autonoma forza precettiva in ordine all'intera materia della forma dei contratti pubblici che è regolata dal R.D. n.2440/1923. Non sembra quindi percorribile l'ipotesi dell'abrogazione tacita o implicita, tenuto anche conto che "Nel caso in cui una legge contenga una norma abrogativa espressa, per sostenere l'abrogazione di altre norme diverse da quelle abrogate espressamente non può farsi ricorso all'istituto dell'abrogazione tacita in base la considerazione che quella legge avrebbe regolato l'intera materia, in quanto l'omessa indicazione di alcune leggi e disposizioni nella norma abrogatrice sta ad indicare che il legislatore ha inteso conservarle in vita, e, contemporaneamente è anche la prova che la legge non ha regolato l'intera materia" (Consiglio di Stato, 12 novembre 1974 n. 767)» (*Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 26-27 gennaio 2011*).

**Articolo 6, commi 5 e 6**  
*(Atti in formato elettronico redatti da notai)*

5. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 68-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il notaio, per la conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma della stessa legge n. 89 del 1913, se informatici, si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 62-bis della medesima legge n. 89 del 1913 e all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in conformita' alle disposizioni degli articoli 40 e seguenti del medesimo decreto legislativo. Ai fini dell'esecuzione delle ispezioni di cui agli articoli da 127 a 134 della legge n. 89 del 1913 e del trasferimento agli archivi notarili degli atti formati su supporto

informatico, nonche' per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dall'esercizio o il suo trasferimento in altro distretto, la struttura di cui al presente comma fornisce all'amministrazione degli archivi notarili apposite credenziali di accesso. Con provvedimento del Direttore generale degli archivi notarili viene disciplinato il trasferimento degli atti di cui al presente comma presso le strutture dell'Amministrazione degli archivi notarili.

6. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La disposizione di cui al **comma 5** dell'articolo in commento consente ai notai, in attesa dell'adozione dei decreti attuativi di cui all'articolo 68-bis<sup>45</sup> della legge

---

<sup>45</sup> Si riporta qui di seguito il testo del citato articolo 68-bis: "*Art. 68-bis. 1. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa sentiti il Consiglio nazionale del notariato ed il Garante per la protezione dei dati personali e la DigitPA, sono determinate, nel rispetto delle disposizioni di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#): a) le tipologie di firma elettronica ulteriori rispetto a quella prevista dall'articolo 52-bis che possono essere utilizzate per la sottoscrizione dell'atto pubblico, ferma restando l'idoneità dei dispositivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere q), r) e s), dello stesso decreto; b) le regole tecniche per l'organizzazione della struttura di cui al comma 1 dell'articolo 62-bis; c) le regole tecniche per la trasmissione telematica, la conservazione e la consultazione degli atti, delle copie e della documentazione di cui agli articoli 62-bis e 62-ter; d) le regole tecniche per il rilascio delle copie da parte del notaio di quanto previsto alla lettera c); e) le regole tecniche per l'esecuzione delle annotazioni previste dalla legge sugli atti di cui all'articolo 62-bis; f) le regole tecniche per l'esecuzione delle ispezioni di cui agli articoli da 127 a 134, per il trasferimento agli archivi notarili degli atti, dei registri e dei repertori formati su supporto informatico e per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dall'esercizio o il suo trasferimento in altro distretto. 2. Con decreto adottato ai sensi del comma 1 sono stabilite, anche al fine di garantire il rispetto della disposizione di cui all'articolo 476, primo comma, del codice di procedura civile, le regole tecniche per il rilascio su supporto informatico della copia esecutiva, di cui all'articolo 474 del codice di procedura civile. 3. Agli atti e alle copie di cui agli articoli 62-bis e 62-*

16 febbraio 1913, n. 89<sup>46</sup> - introdotto con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110<sup>47</sup> - di redigere sin dall'entrata in vigore del decreto-legge in conversione gli atti pubblici in formato elettronico, ai sensi del citato decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, utilizzando il sistema di conservazione degli stessi nell'apposita struttura istituita presso il Consiglio nazionale del notariato. Ai fini dell'esecuzione delle ispezioni di cui agli articoli da 127 a 134 della legge n. 89 del 1913 e del trasferimento agli archivi notarili degli atti formati su supporto informatico, nonché per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dall'esercizio della professione o il suo trasferimento in altro distretto, la struttura di cui sopra fornisce all'amministrazione degli archivi notarili apposite credenziali di accesso. Infine il trasferimento degli atti di cui al presente comma presso le strutture dell'Amministrazione degli archivi notarili verrà disciplinato con provvedimento del Direttore generale degli archivi notarili.

Il successivo **comma 6** dispone, in via generale, che agli adempimenti previsti dall'articolo in commento si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

---

*ter si applicano le disposizioni di cui agli articoli [50-bis](#) e [51](#) del [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#)."*

<sup>46</sup> *Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.*

<sup>47</sup> *Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69.*